

Riordino dei licei e riforma degli istituti tecnici e professionali:
Articolo di [Pierangela Dagna](#) 26.01.2010

| [liceo](#) | [istituti tecnici e professionali](#) |

Riordino dei licei e riforma degli istituti tecnici e professionali:

il Consiglio di Stato approva gli schemi di regolamento del Miur con alcuni, significativi, rilievi

(Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli Atti Normativi, Pareri nn. [104](#), [105](#) e [106](#) del 13 Gennaio 2010)

di [Pierangela Dagna](#)

Sommario: 1. Premessa - 2. Il contenuto della delega del Parlamento (art. 64, co. 4, D.L. 112/2008, come convertito dalla L. 133/2008) e l'interpretazione «ampia» da parte del MIUR, secondo il Consiglio di Stato. Elementi di apprezzamento ed elementi che necessitano chiarimenti - 3. La natura di "regolamento delegato" dell'atto normativo in esame e il riparto delle competenze in materia tra Stato e Regioni - 4. Gli ulteriori rilievi di Palazzo Spada - 5. Il riordino dei licei: cenni essenziali - 6. La riforma degli istituti tecnici - 7. La riforma dell'istruzione professionale - 8. Conclusioni.

1. Premessa

Nell'arco di meno di un mese i magistrati amministrativi si sono pronunciati ben due volte sulla stessa materia, ovvero sul riordino dei licei e sulla riforma dell'istruzione tecnica e professionale che, nelle intenzioni dell'Esecutivo, dovrebbe prendere il via già dal prossimo anno scolastico (2010/2011), quantomeno per le classi del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

E' noto, infatti, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (da questo momento, in poi, MIUR), aveva richiesto, nel mese di novembre 2009, tre pareri del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, relativi rispettivamente, al riordino dei licei, il primo; alla riforma degli istituti tecnici, il secondo; alla riforma dell'istruzione professionale, il terzo ed ultimo [\[1\]](#).

Avendo, i giudici di Palazzo Spada, sollevato delle obiezioni nel merito di tali provvedimenti, il MIUR aveva prontamente risposto ai pareri interlocutori del Consiglio di Stato, con ulteriori precisazioni e parziali rettifiche e correzioni, nel mese di dicembre 2009 [\[2\]](#).

In attesa dei pronunciamenti dei magistrati amministrativi le Commissioni competenti di Camera e Senato avevano, nel frattempo, sospeso l'esame degli schemi di regolamento governativo.

Da ultimo, quindi, la sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Supremo Consesso, esprimeva, in data 13 gennaio 2010, i tre pareri definitivi, nn. 104, 105 e 106, sulla riforma di licei, istituti tecnici ed istituti professionali.

I tre atti consultivi di recente emanazione, si possono esaminare unitariamente, in quanto seguono il medesimo iter logico ed argomentativo e si concludono fornendo un giudizio sostanzialmente positivo, specie alla luce delle precisazioni e controdeduzioni rese dal MIUR sui precedenti pareri interlocutori, ponendo, tuttavia, alcune questioni, di natura non propriamente marginale e tali da mettere in dubbio - quanto alla tempistica da seguire per la conclusione dell'iter legislativo - l'avvio della intera riforma dal prossimo anno scolastico.

Al fine di una più agevole trattazione dell'argomento, per certi versi, inevitabilmente molto tecnico, pare utile partire dalla delega del Parlamento al Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e dai primi rilievi espressi dal Consiglio di Stato nei pareri interlocutori del novembre 2009; ripercorrere, quindi, i principali argomenti evidenziati dai giudici di Palazzo Spada nei pronunciamenti del 13 gennaio 2010 che spesso ripropongono le precedenti critiche; accennare, da ultimo, in estrema sintesi e utilizzando tabelle tratte dal Ministero, quelli che sono i contenuti essenziali dei tre ordini di percorso secondario superiore (liceale, tecnico e professionale) riportati nei rispettivi Schemi di regolamento del MIUR e sottoposti al parere del Consiglio di Stato.

2. Il contenuto della delega del Parlamento (art. 64, co. 4, D.L. 112/2008, come convertito dalla L. 133/2008) e l'interpretazione «ampia» da parte del MIUR, secondo il Consiglio di Stato. Elementi di apprezzamento ed elementi che necessitano chiarimenti

L'art. 64 del [Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 6 agosto 2008, n. 133](#) [3], concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica, stabilisce, al comma 3, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, deve predisporre un piano programmatico di interventi al fine di conseguire una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili che diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico nel suo complesso.

A tale scopo il successivo co. 4 dell'art. 64 suddetto, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al D.lgs. 281/1997, adottati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, di revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico.

In sostanza la legge-delega, all'interno di un piano complessivo di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, non solo nel sistema scolastico, ma, più in generale, nell'intero settore pubblico, pone degli obiettivi di riorganizzazione degli assetti ordinamentali delle istituzioni scolastiche ai fini di un migliore e più efficiente ed efficace utilizzo dei beni disponibili e, quindi, del risparmio delle risorse pubbliche.

Con gli schemi di regolamento in esame, come osserva il Consiglio di Stato, "si sono introdotte norme generali all'ordinamento organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici, degli istituti professionali"[4]. Sugli specifici contenuti dei singoli schemi di regolamento, sia consentito rinviare ai successivi §§ 5, 6 e 7.

Il vigente ordinamento dei licei, previsto dal T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede tre tipologie di liceo, e cioè, liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico; a ciò si aggiunge l'istituto magistrale. Queste due ultime tipologie di percorso di studi consentono, una volta frequentato l'anno integrativo, l'accesso a tutti percorsi di laurea. Il liceo linguistico, al momento, fa parte del sistema delle scuole non statali ed è tuttora regolato dal D.M. 31 luglio 1973. Nel corso degli ultimi anni, però, esigenze di adeguamento e sperimentazione connesse all'autonomia scolastica, unitamente a vari tentativi di riforma da parte del legislatore, hanno consentito l'implementazione di varie tipologie *ulteriori* di percorsi liceali.

Quanto agli istituti tecnici, la cui precedente legge di riordino risale al 1931[5], il [D.Lgs. 226/2005](#), già citato, prevedeva la confluenza degli istituti tecnici nel liceo tecnologico e nel liceo economico. L'art. 13 del [D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito nella [L. 2 aprile 2007, n. 40](#), ha ripristinato l'istruzione

tecnico-professionale articolata negli istituti tecnici e negli istituti professionali di cui all'art. 191, co. 2-3, del T.U. di cui al D.Lgs. 297/1994, tutti finalizzati al conseguimento di titoli di studio quinquennali, caratterizzata da una forte area di istruzione generale comune ai due ordini di studi e da indirizzi ampi e flessibili. Sempre l'art. 13, co. 1 *bis* e 1 *ter*, [L. 40/2007](#), prevedeva l'emanazione di regolamenti ministeriali per realizzare la riforma del sistema dell'istruzione tecnica e professionale. Tali regolamenti non sono stati mai adottati.

In ordine, poi, agli istituti professionali[\[6\]](#), il Consiglio di Stato evidenzia che l'art. 117, co. 3, Cost., attribuisce alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di "istruzione e formazione professionale", restando allo Stato solo il compito di fissare i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. *n*), Cost.

Si richiama, tuttavia, a tal proposito, la tesi della dottrina maggioritaria, fatta propria anche dalla Corte Costituzionale, in base alla quale sebbene l'istruzione e la formazione professionale siano di competenza regionale, le norme generali in materia di istruzione, che abbracciano anche quella professionale, sono di spettanza dello Stato (cfr. Corte Cost., sentenze [n. 50/2005](#) e [n. 370/2003](#)[\[7\]](#)). Recentemente proprio la Corte Costituzionale è ritornata sulla questione della delimitazione della potestà legislativa esclusiva della Regione in tale ambito, affermando che: «In materia di istruzione e formazione professionale, la Costituzione (art. 117) ripartisce nel seguente modo la potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni: spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa relativa alle norme generali sull'istruzione; spetta a Stato e Regioni, in via concorrente, la potestà legislativa sull'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; spetta alle Regioni, in via residuale, la potestà legislativa concernente la formazione professionale»[\[8\]](#).

I giudici amministrativi in merito alla riforma dell'istruzione professionale che prevede, tra l'altro, una riduzione significativa degli attuali settori ed indirizzi (v., sull'argomento, il succ. § 7); la riduzione delle materie di insegnamento, una più ampia flessibilità del modello didattico-organizzativo, valutano positivamente la scelta dell'Esecutivo finalizzata non solo a ragioni di contenimento della spesa, ma ad una nuova organizzazione più razionale e funzionale di tali percorsi di studi coerente con i parametri fissati a livello nazionale e regionale.

Né, d'altra parte, risultano esservi sovrapposizioni - prosegue il Consiglio di Stato nel *Parere* n. 106/2010[\[9\]](#) - con i percorsi regionali degli istituti professionali[\[10\]](#) ai quali il Regolamento in parola consente, secondo quanto già previsto dalla [L. 40/2007](#) citata poc'anzi, il rilascio di qualifiche triennali o diplomi professionali solo in regime di sussidiarietà (art. 2, co. 3, Schema di regolamento n. 4790/2009).

La norma di delega (art. 64, co. 4, [D.L. 112/2008](#), più volte citata), per la verità, concerne espressamente la sola «ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari»; inoltre il MIUR, nel piano programmatico relativo, non ha fornito che indicazioni di massima sull'orario obbligatorio delle lezioni e sulle tipologie di liceo[\[11\]](#). Considerazioni analoghe possono essere svolte relativamente agli interventi da attuare sui piani di studio e sui quadri orari di istituti tecnici ed istituti professionali[\[12\]](#).

Invitato dal Consiglio di Stato a chiarire su quale base, letterale teleologica e sistematica, avesse proceduto a un esercizio ampio della delega e se le finalità di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali giustificassero la revisione ordinamentale operata, il MIUR, non ha soddisfatto compiutamente la richiesta. A parziale giustificazione di un esercizio così ampio degli interventi sottesi alla delega, il Ministero ha ribadito con enfasi che si trattava di delega di vasta portata, citando, tra l'altro, l'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale sull'art. 64, co. 4°, 1° cpv., citazione ritenuta, peraltro, non pertinente dai giudici di Palazzo Spada[\[13\]](#).

I giudici amministrativi, invece, apprezzano che i regolamenti soddisfino il principio di legalità sostanziale, in quanto la sequenza "legge - atto politico di indirizzo - regolamento" realizza un esempio di potere regolamentare quale risultato conformato non solo dalle disposizioni di legge, ma anche da un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l'Esecutivo deve esprimersi, riducendo, in tal modo, la discrezionalità politica e valorizzandone il ruolo tecnico.

Permangono, tuttavia, dubbi sull'ammissibilità e sui limiti dell'impiego del regolamento delegato nella materia dell'istruzione scolastica.

Ciò che però preme al Consiglio di Stato, in quanto è questo il nodo centrale sul quale si deve esprimere, è la verifica del rispetto, da parte delle disposizioni dei Regolamenti in esame, dei principi sulle fonti del diritto ed, in special modo, dei criteri desumibili dalla delega, nonché se tali norme siano compatibili, rispettivamente con il sistema dell'istruzione liceale, dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale (v. §§ successivi).

3. La natura di "regolamento delegato" dell'atto normativo in esame e il riparto delle competenze in materia tra Stato e Regioni

Gli Schemi di regolamento predisposti dal MIUR e sottoposti a parere da parte del Consiglio di Stato, hanno natura di "regolamenti delegati", ai sensi dell'art. 17, co.2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"). Lo ribadisce, con forza, in tutti e tre i *Pareri* in parola, il Supremo Consesso^[14]. "Trattandosi di regolamento delegato, pertanto, può essere adottato per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Com'è noto, ai sensi dell'art. 33, co. 2, Cost., la materia oggetto di questi Schemi di regolamento, non è sottoposta a riserva assoluta di legge^[15]. Ma c'è di più: la suddetta materia - ricorda il Consiglio di Stato - rientra anche nell'organizzazione amministrativa, terreno privilegiato per l'uso della potestà regolamentare, anche delegificante, come dimostrato dallo stesso art. 17, co. 4 *bis* L. 400/1988. Ne deriva che la previsione di un regolamento delegato risulta coerente con la riserva di legge fissata dall'art. 97, co. 1, Cost., come attuata dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. 165/2001, che demanda alla legge la sola fissazione dei principi generali sull'organizzazione amministrativa.

Sul piano del riparto delle competenze normative in materia di istruzione, l'art. 117 Cost. prescrive che spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare "norme generali" sull'istruzione", ai sensi del co. 2, lett. *n*), mentre è attribuita alla potestà concorrente della Regione, la materia "istruzione", salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (co. 3)^[16]. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, aderendo all'orientamento prevalente in dottrina, ha ritenuto ammissibili i regolamenti delegati in aree che, seppur di competenza dello Stato, incrociano profili spettanti alla Regione, con la conseguenza che non sempre risulta agevole distinguere chiaramente ciò che spetta all'uno e ciò che va attribuito all'altra ^[17]. In sostanza la scelta compiuta dal legislatore, di adottare tali interventi in materia di istruzione e organizzazione scolastica mediante una normativa di rango secondario, non è priva - ammette il Consiglio di Stato - di una sua base formale. Non vi sono, cioè, preclusioni all'uso del regolamento su un *oggetto* che presenta elementi di intreccio tra competenze legislative statali esclusive e competenze regionali concorrenti. Del resto l'*iter* di formazione di tale specifico strumento - il regolamento delegato, appunto - è particolarmente ispirato al principio di leale collaborazione con le autonomie locali come prescritto dal nuovo Tit. V della Costituzione.

4. Gli ulteriori rilievi di Palazzo Spada

Nella prima parte di ciascuno dei tre *Pareri*, il Consiglio di Stato, ripercorre, sinteticamente, il contenuto dei vari articoli degli Schemi di regolamento e dimostra di apprezzare, nel complesso, la finalità degli interventi e gli aspetti essenziali della riforma della scuola secondaria superiore.

I dissensi più importanti, da parte dei giudici amministrativi, si rintracciano solo verso la conclusione di ciascuno degli *Atti consultivi* in parola, emessi il 13 gennaio 2010: le questioni oggetto di rilievo sono, in particolare, le seguenti: 1) la previsione, in ciascuno dei tre Schemi di regolamento, che le istituzioni scolastiche costituiscano dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa (lett. b), nonché un comitato scientifico, con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (lett. c); 2) l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, senza oneri per lo Stato, di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca, nonché esperti indicati dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero della Gioventù, al fine di un costante monitoraggio sugli istituti professionali, anche preordinato alla loro innovazione; 3) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni - Province autonome, contenente aspetti che attuano e completano la riforma, tra i quali, ad esempio, le indicazioni nazionali relative a competenze, abilità, conoscenze sui risultati di apprendimento; rideterminazione dei quadri orario; sostituzione, limitatamente a certi percorsi (e con specifico riguardo agli istituti professionali), dell'area c.d. professionalizzante di cui all'art. 4, D.M. 15 aprile 1994; 4) l'emanazione, sempre mediante atti di natura non regolamentare, egualmente adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di decreti con cui definire le classi di concorso del personale docente; gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, in relazione alle proposte formulate dal Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale.

In ordine al primo punto, le perplessità evidenziate dal Consiglio di Stato riguardano il rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (specialmente in merito alla materia dei collegi), essendo estranea all'ambito della delega, sia relativamente al rispetto dell'autonomia scolastica, «apparendo più coerente con l'obiettivo di realizzare l'autonomia lasciare alle istituzioni scolastiche la scelta in ordine all'opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto in cui operano». Non si ritiene, quindi, soddisfatto, il Supremo Consesso, dei chiarimenti pervenuti dal MIUR in merito all'istituzione del Comitato scientifico.

A proposito dell'istituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (punto n. 2), i giudici amministrativi sottolineano che il MIUR non ha chiarito se questo organo sia compatibile con l'oggetto della delega, né, tantomeno, se esso risponda alle esigenze di semplificazione enunciate nella delega medesima. In ordine al punto 3) non sono evidenziati espressamente specifici rilievi, mentre si ribadisce, a proposito del punto 4), l'opportunità di adottare *tali interventi* ricorrendo ad atti avente forza normativa, e cioè non mediante semplici decreti ministeriali, ma mediante regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica. Nello specifico, proprio quest'ultimo rilievo che sottolinea la necessità, per ragioni non meramente formali, ma di natura sostanziale, secondo il Consiglio di Stato, oltre che di opportunità politica, di ripercorrere *l'iter* dell'atto regolamentare emanato con D.P.R., in considerazione degli inevitabili tempi tecnici dovuti ai passaggi da un organo all'altro, potrebbe fare slittare la riforma. Nelle prime intenzioni del MIUR, infatti, si pensava di adottare un semplice decreto

ministeriale, atto, seppure di alta amministrazione, comunque, di natura amministrativa, e, quindi, non soggetto alle lungaggini previste per gli atti legislativi in genere.

5. Il riordino dei licei: cenni essenziali

Lo Schema di regolamento relativo al riordino dei licei è volto, secondo le intenzioni del MIUR, a "cancellare la frammentazione e consentire alle famiglie e agli studenti di compiere scelte chiare, infatti, i 396 indirizzi sperimentali, i 51 progetti assistiti dal Miur e le tantissime sperimentazioni attivate saranno ricondotte in 6 licei". Rispetto al vecchio impianto che prevedeva solo il liceo classico, il liceo artistico e lo scientifico, oltre all'istituto magistrale quadriennale e a percorsi sperimentali linguistici, con la riforma avremo:

- Liceo artistico, articolato in tre indirizzi:
 - *arti figurative* - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di cogliere i valori estetici nelle opere artistiche ed individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;
 - *architettura, design, ambiente* - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;
 - *audiovisivo, multimedia, scenografia* - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche
- Liceo classico. Con la riforma sarà introdotto l'insegnamento di una lingua straniera per l'intero quinquennio.
- Liceo scientifico. Oltre al normale indirizzo scientifico le scuole potranno attivare l'opzione scientifica tecnologica che consentirà l'approfondimento della conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative.
- Liceo linguistico. Il liceo linguistico prevederà l'insegnamento di 3 lingue straniere. Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera e dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera.
- Liceo musicale e coreutico. E' una delle novità della riforma. Il liceo musicale sarà articolato nelle due sezioni musicale e coreutica. Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:
 - cogliere i valori estetici delle opere musicali;
 - conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi;
 - individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
 - conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell'interpretazione, dell'esecuzione e dell'improvvisazione;
 - conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.
- Liceo delle scienze umane. Altra novità della riforma è il liceo delle scienze umane. Sostituisce il liceo sociopsicopedagogico portando a regime le sperimentazioni avviate negli anni scorsi. Il

piano di studi di questo indirizzo si basa sull'approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica.

- Le scuole potranno attivare l'opzione sezione economico-sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.

Altre novità introdotte:

- valorizzazione della lingua latina. Il latino è presente come insegnamento obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane; come opzione negli altri licei;
- incremento orario della matematica, della fisica e delle scienze per irrobustire la componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti (gli insegnamenti di fisica e scienze possono essere attivati dalle istituzioni scolastiche anche nel biennio del liceo classico);
- potenziamento delle lingue straniere con la presenza obbligatoria dell'insegnamento di una lingua straniera nei cinque anni ed eventualmente di una seconda lingua straniera usando la quota di autonomia.
- presenza nel liceo scientifico di una opzione in cui confluisce l'esperienza del liceo tecnologico, che ha rappresentato negli anni trascorsi un significativo filone di innovazione;
- presenza delle discipline giuridiche ed economiche sia nel liceo scientifico (opzione tecnologica), sia nel liceo delle scienze sociali (opzione economico-sociale), sia negli altri licei attraverso la quota di autonomia.
- insegnamento, nel quinto anno, di una disciplina non linguistica in lingua straniera, che ci allinea alle migliori esperienze del resto d'Europa.
- Sarà valorizzata la qualità degli apprendimenti piuttosto che la quantità delle materie. I quadri orari saranno adeguati a quelli dei Paesi che hanno raggiunto i migliori risultati nelle classifiche Ocse Pisa come la Finlandia (856 ore all'anno). Il quadro orario sarà annuale e non più settimanale, in modo da assegnare alle istituzioni scolastiche una ulteriore possibilità di flessibilità. Tutti i licei prevederanno 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel 5° anno, ad eccezione del classico (31 ore negli ultimi tre anni), per preservare le caratteristiche rafforzando la lingua straniera, dell'artistico (massimo 35), musicale e coreutico (32), perché questi ultimi prevedono materie pratiche ed esercitazioni.
- Entrano a regime le sperimentazioni che hanno coinvolto gli istituti d'arte, i percorsi musicali, i vecchi istituti magistrali e le sperimentazioni scientifico tecnologiche e linguistiche, queste ultime nate dall'esperienza delle scuole non statali, private o degli enti locali.

La nuova organizzazione dei licei prevede, inoltre:

- **Maggiore autonomia scolastica:**
 - Possibilità per le istituzioni scolastiche di usufruire di una quota di flessibilità degli orari del 20% nel primo biennio e nell'ultimo anno e del 30% nel secondo biennio. Attraverso questa quota, ogni scuola può decidere di diversificare le proprie sezioni, di ridurre (sino a un terzo nell'arco dei 5 anni) o aumentare gli orari delle discipline, anche attivando ulteriori insegnamenti previsti in un apposito elenco.
 - Possibilità di attivare ulteriori insegnamenti opzionali anche assumendo esperti qualificati attraverso il proprio bilancio.
- Un rapporto più forte scuola-mondo del lavoro-università
Possibilità, a partire dal secondo biennio, di svolgere parte del percorso attraverso l'alternanza scuola-lavoro e stage o in collegamento con il mondo dell'alta formazione (università, istituti tecnici superiori, conservatori, accademie).
- Nuove articolazioni del collegio dei docenti:

- costituzione in ogni scuola di dipartimenti disciplinari, che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare, per sostenere la didattica, la ricerca, la progettazione dei percorsi.
- costituzione di un comitato scientifico composto paritariamente da docenti ed esperti del mondo della cultura e del lavoro.

6. La riforma degli istituti tecnici

Il progetto di riordino dell'istruzione tecnica, nelle intenzioni del MIUR, a distanza di 78 anni dall'ultimo riordino datato 1931^[18], vorrebbe rilanciare a pieno titolo questa tipologia di istituti quale "migliore risposta della scuola alla crisi, perché favorisce la formazione del capitale umano necessario per il rilancio del *made in Italy* e perché consente una pluralità di scelte formative integrate con la formazione professionale regionale, in contrasto con i rischi di dispersione scolastica".

Attualmente in Italia gli istituti tecnici sono 1.800 suddivisi in 10 settori e 39 indirizzi. Le classi dei tecnici sono 40.307 frequentate da 873.522 alunni. Con il nuovo Regolamento, invece, si è puntato a limitare la frammentazione degli indirizzi, rafforzando il riferimento ad ampie aree scientifiche e tecniche di rilevanza nazionale.

I nuovi istituti tecnici saranno raggruppati invece in soli 2 settori (Economico e Tecnologico) e 11 indirizzi ed avranno un orario settimanale corrispondente a 32 ore di lezione di 6 minuti mentre attualmente vengono svolte 36 ore di 50 minuti.

Il settore economico prevede 2 indirizzi:

1. amministrativo, finanza e marketing;
2. turismo.

Il settore tecnologico racchiude, invece, 9 indirizzi:

1. meccanica, mecatronica ed energia;
2. trasporti e logistica;
3. elettronica ed elettrotecnica;
4. informatica e telecomunicazioni;
5. grafica e comunicazione;
6. chimica, materiali e biotecnologie;
7. sistema moda;
8. agraria e agroindustria;
9. costruzioni, ambiente e territorio.

Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti tecnici confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento. Il Regolamento prevede, inoltre, lo sviluppo di metodologie innovative basate sulla didattica laboratoriale, ovvero su una metodologia che considera il laboratorio un modo efficace di fare scuola in tutti gli ambiti disciplinari, compresi gli insegnamenti di cultura generale (per esempio Italiano e storia).

Gli indirizzi del settore tecnologico hanno inoltre i seguenti spazi di insegnamento in laboratorio:

- 264 ore nel biennio;
- 891 ore nel triennio di cui 561 ore in terza e quarta e 330 ore in quinta.

I nuovi istituti tecnici sono caratterizzati da un'area di istruzione generale comune a tutti e due i percorsi e in distinte aree di indirizzo che possono essere articolate, sulla base di un elenco nazionale continuamente aggiornato nel confronto con le Regioni e le Parti sociali, in un numero definito di opzioni legate al mondo del lavoro, delle professioni e del territorio. Per questo, gli istituti tecnici avranno a disposizione ampi spazi di flessibilità (30% nel secondo biennio e 35% nel quinto anno) all'interno dell'orario annuale delle lezioni dell'area di indirizzo. Questi spazi di flessibilità si aggiungono alla quota del 20% di autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole.

In questo modo possono essere recuperati e valorizzati settori produttivi strategici per l'economia del Paese (come, ad esempio, la plasturgia, la metallurgia, il cartario, le costruzioni, ecc.)

Ore dedicate alle 2 aree:

	AREA ISTRUZIONE GENERALE	AREA INDIRIZZO
Primo biennio	660 ore	396 ore
Secondo biennio e quinto anno	495 ore	561 ore

Il percorso didattico degli istituti tecnici è strutturato in:

- un *primo biennio*, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa;
- un *secondo biennio* e un quinto anno, che costituiscono un complessivo triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni;
- il *quinto anno* si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti.

Inoltre sono state incrementate le ore dello studio della lingua inglese ed è stata prevista la possibilità di introdurre lo studio di altre lingue straniere. E' previsto l'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nella loro autonomia, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica.

Il Regolamento prevede l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di:

- Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo;
- l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con composizione paritetica di docenti ed esperti, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo;
- la realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l'ambiente.
- monitoraggio e valutazione delle innovazioni anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea.

Le norme introdotte hanno come obiettivo la creazione di un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. I risultati di apprendimento previsti a conclusione degli istituti tecnici saranno definiti entro il 2009 con uno specifico decreto ministeriale,

attraverso il più ampio confronto e il pieno coinvolgimento dei docenti, dei dirigenti e del personale degli istituti tecnici. Per preparare l'applicazione del Regolamento sono previste misure di accompagnamento con attività di Informazione/formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una Campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l'anno scolastico 2010/2011.

7. La riforma dell'istruzione professionale

In Italia, attualmente studiano in 1.425 istituti professionali 545.229 alunni, suddivisi in 25.762 classi. Esistono 5 settori di istruzione professionale, con 27 indirizzi.

Con il riordino dell'istruzione professionale, secondo i proponenti del MIUR, sarà riaffermata l'identità di questo tipo di scuola nell'ambito dell'istruzione superiore e i giovani acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli tecnici operativi nei settori produttivi di riferimento. Verrà superata la sovrapposizione con l'istruzione tecnica, si porranno le basi per un raccordo organico con il sistema d'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni. I servizi d'istruzione saranno più efficaci e le risorse utilizzate più efficientemente.

Nello Schema di regolamento gli istituti professionali si articolano in 2 macrosettori: istituti professionali per il settore dei servizi e istituti professionali per il settore industria e artigianato. Questi "macrosettori", a loro volta, si articolano, complessivamente, in 6 indirizzi.

Il percorso Settore dei servizi si articola negli indirizzi:

1. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
2. Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica;
3. Servizi socio-sanitari;
4. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
5. Servizi commerciali.

Il percorso Settore industria e artigianato comprende unicamente l'indirizzo:

1. produzioni artigianali e industriali

Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti professionali confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento. Gli istituti professionali avranno un orario settimanale corrispondente di 32 ore di lezione effettive (cioè di 60 minuti) contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti). Gli istituti professionali avranno maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici. In particolare gli spazi di flessibilità nell'area di indirizzo riservati agli istituti professionali, aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già prevista, ammontano al 25% in prima e seconda, al 35% in terza e quarta, per arrivare al 40% in quinta.

Nelle quote di flessibilità, è possibile:

- articolare le aree di indirizzo in opzioni;
- introdurre insegnamenti alternativi inclusi in un apposito elenco nazionale, definito con decreto ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di indirizzi.

La struttura del percorso quinquennale

	AREA ISTRUZIONE GENERALE	AREA INDIRIZZO
Primo biennio	660 ore	396 ore
Secondo biennio e quinto anno	495 ore	561 ore

Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità per organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia, sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Saranno, inoltre, incentivati e previsti:

- Più ore in laboratorio;
- Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno.

Il Regolamento prevede l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di: 1) Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per favorire l'integrazione disciplinare e la progettazione formativa; 2) l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, che ha funzioni consultive e di proposta per organizzazione aree di indirizzo e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; 3) la realizzazione di un Ufficio tecnico (per gli istituti settore industria e artigianato) con il compito di organizzare in maniera funzionale i laboratori, il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, le misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

8. Conclusioni

Sebbene i tre *Pareri* del Consiglio di Stato siano, in conclusione, sostanzialmente positivi, come anticipato in precedenza, e, quindi, siano stati salutati dai membri dell'Esecutivo, con particolare apprezzamento, tuttavia, i tempi previsti per l'emanazione di diverse parti significative della riforma dell'istruzione secondaria superiore, appaiono molto stretti per l'applicazione delle nuove disposizioni già dal prossimo anno scolastico. Nonostante un ulteriore posticipo al 26 marzo 2010, per il termine ultimo delle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado (dall'originario termine fissato a fine gennaio di ogni anno per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, quest'anno, in un primo tempo, il Ministero aveva già previsto uno slittamento alla fine di febbraio 2010, proprio in ragione della preannunciata riforma), il Miur ha di fronte una lunga serie di adempimenti, cadenzati temporalmente in rigida successione, come ogni anno, per predisporre l'avvio senza incertezze dell'anno scolastico 2010/2011. E' noto, infatti, che dopo il termine (quest'anno fissato al 16 gennaio 2010) per l'invio ed il ritiro delle domande di pensionamento, ciascuna istituzione scolastica provvede, anche sulla base delle iscrizioni degli alunni, ad elaborare un primo piano degli organici da inviare agli organi competenti (Uffici scolastici regionali - USR e Uffici scolastici provinciali - USP), al fine della richiesta del numero di classi e di docenti in organico ("di diritto" e "di fatto"). In seguito alla fissazione del numero di classi per istituzione scolastica, è possibile avere un quadro complessivo delle cattedre e dei posti utili per lo svolgimento delle operazioni di mobilità (trasferimenti) ed, in secondo luogo, di assegnazione provvisoria/utilizzo (la c.d. "mobilità annuale"), al termine delle quali occorre, sempre a cura degli uffici scolastici provinciali (USP), verificare ancora le cattedre rimaste eventualmente vacanti per le quali è necessario chiamare supplenti annuali e/o temporanei, da parte del Dirigente Scolastico. Tale *iter* burocratico, descritto, in questa sede, in estrema sintesi e senza presunzione di completezza (ogni fase, per la verità, prevede dei termini per eventuali impugnative che possono, a loro volta, ulteriormente ritardare i successivi passaggi), di norma, si conclude nelle prime settimane del mese di settembre, spesso quando l'anno scolastico è già avviato. Pertanto, dovendo mettere in atto con

provvedimenti di natura regolamentare emanati con D.P.R. - gli atti suggeriti, appunto, dal Consiglio di Stato al MIUR, per il completamento della riforma - i necessari interventi previsti per il riordino complessivo dell'istruzione secondaria superiore, il Ministero si potrebbe trovare a ritardare, solo per ragioni di ordinaria tempistica costituzionale, qualcuna delle fasi indicate in precedenza, ne deriverebbe un inevitabile slittamento " a cascata" sui successivi passaggi che difficilmente potrebbe essere colmato in tempo per l'avvio dell'anno scolastico 2010-2011.

[1] Cfr. MIUR, *Nota Prot. A00/UffLeg/4789 del 16 novembre 2009*, relativa allo *Schema di regolamento* recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; MIUR, *Nota Prot. A00/UffLeg/4791 del 16 novembre 2009*, relativa allo *Schema di regolamento* recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; MIUR, *Nota Prot. A00/UffLeg/4790 del 16 novembre 2009*, relativa allo *Schema di regolamento* recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». E' bene aggiungere, per completezza, che i tre schemi di regolamento sottoposti a parere del Consiglio di Stato, erano stati approvati dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 maggio 2009, esaminati, poi, dal Consiglio nazionale Pubblica Istruzione il 22 luglio 2009; sottoposti, quindi, all'attenzione della Conferenza unificata Stato-Regioni il 29 ottobre 2009, trasmessi, infine, alle Commissioni Cultura di Camera e Senato le quali, non si sono pronunciate ancora nell'attesa della pubblicazione dei pareri da parte del Consiglio di Stato.

[2] Cfr. MIUR, *Nota Prot. A00/UffLeg/5339 del 15 dicembre 2009*, relativa al riordino dei licei; MIUR, *Nota Prot. A00/UffLeg/5344 del 15 dicembre 2009*, relativa alla riforma degli istituti tecnici; MIUR, *Nota Prot. A00/UffLeg/5343 del 15 dicembre 2009*, relativa alla riforma dell'istruzione professionale.

[3] Cfr. il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in *G. U.* 25 giugno 2008, n. 147, *Suppl. Ord. 152/L*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in *G.U.* 21 agosto 2008, n. 195, *Suppl. Ord. n. 196*.

[4] L'osservazione è riportata, allo stesso modo, in tutti e tre i *pareri*: cfr. **CONSIGLIO DI STATO**, *Pareri nn. 104, 105, 106 del 13 gennaio 2010, 2*.

[5] Cfr. la L. 15 giugno 1931, n. 889, in *G.U.* 17 luglio 1931, n. 163, recante «Riordinamento dell'istruzione media tecnica». L'art. 9 della Legge prescriveva che: «L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti: 1. Meccanici Eletttricisti. 2. Minerari. 3. Tessili e Tintori. 4. Edili. 5. Chimici. 6. Radiotecnici.».

[6] Per i quali v. l'art. 13 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, come convertito, con modificazioni, dalla l. 40/2007, cit. Cfr., per la disciplina più risalente, la l. 14 luglio 1912, n. 854, recante «Riordinamento dell'istruzione professionale».

[7] Cfr. Corte Cost., sentenze 26 dicembre 2003, n. 370 e 13 gennaio 2005, n. 50, entrambe in www.corte-costituzionale.com.

[8] Cfr. Corte Cost., sent. 14 luglio 2009, n. 213, in G.U. 22 luglio 2009, in www.corte-costituzionale.com.

[9] Cfr. CdS, *Parere n. 106 del 13 gennaio 2010*, cit., 10.

[10] Per meglio chiarire i rapporti tra i vari percorsi di studi, in sintesi si può dire che gli istituti professionali costituiscono un'articolazione della scuola secondaria superiore che comprende i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali: questi ultimi fanno parte dell'istruzione tecnica e professionale, caratterizzata da due distinti assi culturali relativi, rispettivamente, alle filiere tecnologiche ed alle filiere produttive. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quadriennale e si concludono con titoli di studio. I percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, poi, si concludono con qualifiche di durata triennale e con diplomi di durata quadriennale. Tali percorsi si realizzano nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione di cui al Capo III del d. lgs. 226/2005 citato.

[11] In proposito il CdS - cfr. CdS, *Parere n. 104/2010*, cit., 8 - sottolinea, sulla base di quanto prescrive il piano programmatico, che «I piani di studio relativi al sistema dei licei, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 saranno riesaminati con l'obiettivo di razionalizzare l'impianto in termini di massima semplificazione. Andranno in tale contesto definite le discipline ed i carichi di orario delle singole tipologie in misura non superiore alle 30 ore settimanali».

[12] Cfr., in particolare, CdS, *Parere n. 106/2010*, cit., 10, in cui si sottolinea che, sebbene in ordine a istituti tecnici e professionali il testo del regolamento in visione appaia «più contenuto di quello relativo ai licei», esso presenti, comunque, un impatto significativo sull'ordinamento di tali percorsi di istruzione superiore.

[13] La Corte Cost., con [sentenza 2 luglio 2009, n. 200](#), in G. U. 8 luglio 2009, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.l. 112/2008, ha affermato che: «il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato basilari esigenze di uniformità di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione». In ordine all'esercizio della potestà regolamentare da parte dell'Esecutivo, con specifico riferimento alla materia in esame, in realtà, il Supremo Consesso ha interpretato la norma in questione, cercando semplicemente di chiarire che la materia delegata al regolamento rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, 6° co., Cost., nulla aggiungendo, di fatto, sulla portata di tale delega, cosa che, invece, ha tentato di sottolineare il MIUR a parziale difesa dell'esercizio *ampio* della delega.

[14] Così, CdS, *Parere n. 104/2010*, cit., 4.

[15] La disposizione in parola afferma che: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuola statali per tutti gli ordini e gradi».

[16] Si aggiunga, poi, che nell'ambito della stessa materia, l'art. 117, co. 2, lett. g), Cost., attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il settore "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", così come fanno, rispettivamente, l'art. 117, co. 2, lett. e), e l'art. 119 Cost., per i profili di finanza pubblica investiti dalla riforma dell'organizzazione scolastica.

[17] Tale opinione è, tra l'altro, ripresa nella sentenza della [Corte Cost. n. 200/2009](#), citata in precedenza.

[18] Cfr. quanto riportato *sub* n. 5.

(da www.altalex.it)